GESETZESTECHNISCHE RICHTLINIEN (GTR)

DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)

DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)

Indice

Sezione 6 Disposizioni finali 3

Unità di partizione e loro ordine di successione ... 3
Esecuzione ... 3
Abbrogazione e modifica di altri atti normativi (aspetti generali) ... 4
Abrogazione di altri atti normativi ... 5
Modifica di altri atti normativi ... 6
Disposizioni transitorie ... 7
Entrata in vigore ... 7
Regole generali ... 7
Entrata in vigore retroattiva ... 8
Entrata in vigore a una determinata ora; pubblicazione urgente ... 9
Entrata in vigore differenziata ... 9
Entrata in vigore subordinata all'entrata in vigore di altri atti ... 9
Limitazione nel tempo ... 10
Firme ... 10

Indice 12

© 2023 Cancelleria federale

1 Sezione 6 Disposizioni finali

1.1 Unità di partizione e loro ordine di successione

42 Le disposizioni finali si succedono nel seguente ordine:

- Esecuzione
- Abrogazione di altri atti normativi
- Modifica di altri atti normativi
- Disposizioni transitorie
- Disposizioni di coordinamento
- Referendum
- Entrata in vigore
- Limitazione della durata di validità

43 La sezione o l'articolo reca rispettivamente il titolo o la rubrica «Disposizioni finali». Se occorre disciplinare soltanto l'entrata in vigore, il titolo o la rubrica recita «Entrata in vigore» oppure, nelle leggi federali, «Referendum ed entrata in vigore».

1.2 Esecuzione

241 Nelle ordinanze si inserisce se necessario una formula che stabilisce espressamente quale dipartimento o ufficio federale è incaricato dell'esecuzione (cfr. n. marg. 163).

Esempio:

> **Art. 13** Esecuzione
> L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'UFAG.

➔ *RU *2012* 3431

242 Qualora l'esecuzione di un atto normativo debba essere disciplinata in modo più dettagliato (ad es. se sono coinvolte più autorità oppure se l'esecuzione spetta alla Confederazione e ai Cantoni), le corrispondenti norme possono figurare in un'unità di partizione diversa da quella destinata alle disposizioni finali.

© 2023 Cancelleria federale

Esempio:

> **Sezione 7: Esecuzione**
>
> **Art. 29** Autorità esecutive
>
> [1] La Direzione generale delle dogane esegue la presente ordinanza; sono eccettuate le disposizioni relative all'esenzione dalla tassa e alla distribuzione del prodotto della tassa.
>
> [2] L'UFAM esegue le disposizioni relative all'esenzione dalla tassa secondo gli articoli 4–12 e 18, nonché quelle concernenti la distribuzione del prodotto della tassa.
>
> [3] L'Ufficio federale dell'energia e le agenzie private da esso incaricate secondo gli articoli 16 e 18 della legge del 26 giugno 1998[6] sull'energia (agenzie) sostengono l'UFAM nell'ambito dell'esecuzione delle disposizioni sull'esenzione dalla tassa, in particolare per la determinazione delle grandezze obiettivo di cui agli articoli 7 e 8, nonché per il monitoraggio di cui all'articolo 11.
>
> [6] RS **730.0**

➔ *RU *2007* 2915

1.3 Abbrogazione e modifica di altri atti normativi (aspetti generali)

44 L'*abrogazione* di un atto normativo concerne la totalità dell'atto; qualora sia abrogata soltanto una parte dell'atto, si è in presenza di una *modifica* (cfr. n. marg. 270). Di conseguenza, si parla rispettivamente di «abrogazione di un altro atto normativo» e di «modifica di un altro atto normativo». Per quanto concerne la sospensione e la modifica temporanea di un atto normativo cfr. n. marg. 279, 280 e 281.

Precedentemente le formule utilizzate per designare questi due interventi erano rispettivamente «Diritto previgente: abrogazione» e «Modifica del diritto vigente».

Precedentemente: «Abrogazione e modifica del diritto vigente».

45 Le disposizioni che abrogano e quelle che modificano altri atti normativi rivestono di norma la forma di articoli a sé stanti corredati della corrispondente rubrica.

46 Se sono brevi e la chiarezza non ne risulta pregiudicata, le disposizioni abrogative e modificatrici possono essere *riunite in un articolo*.

La rubrica dell'articolo recita:

> **Art. …** Abrogazione e modifica di altri atti normativi

47 L'ordine di successione delle abrogazioni e delle modifiche segue l'ordine della RS. Si elencano dapprima le abrogazioni e poi le modifiche.

48 Se *occupano complessivamente più di una pagina*, le disposizioni abrogative e modificatrici sono recate in un allegato. In questo caso nell'articolato è inserito un rinvio all'allegato:

– in un nuovo *atto normativo*, con un articolo;

– in un *atto modificatore*, con una cifra romana (cfr. n. marg. 290).

In un nuovo atto normativo la formula recita:

© 2023 Cancelleria federale

Art. … Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato … / nell'allegato.

oppure

Art. … Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato … / nell'allegato.

In un atto modificatore la formula recita:

II

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato … / nell'allegato.

oppure

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato … / nell'allegato.

Per quanto concerne la struttura degli allegati cfr. n. marg. 93, 94 e 95.

Se un atto normativo contiene altri allegati, l'allegato relativo all'abrogazione e alla modifica di altri atti normativi è posto in coda e numerato di conseguenza (cfr. ad es. RU *2011* 2699, art. 47 e all. 8).

Nell'esempio è ancora usata la precedente espressione «Abrogazione e modifica del diritto vigente» (anziché «Abrogazione e modifica di altri atti normativi»).

1.4 Abrogazione di altri atti normativi

49 L'abrogazione di altri atti normativi è disposta espressamente. È ovviamente superflua per gli atti di durata limitata, giacché la loro validità scade automaticamente (cfr. n. marg. 62–64).

Non sono ammesse formule abrogatorie generali come: «Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie» oppure «Sono abrogati in particolare: …». Nella nota in calce si indica il riferimento alla RU dell'atto di base e di tutte le sue modifiche ancora rilevanti al momento dell'abrogazione (cfr. ad es. RU *2009* 5203, art. 110, nota 44). Per gli atti adottati prima del 1948, nel primo rimando va indicata la Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali 1848 – 1947, con il numero del relativo volume e il numero di pagina (ad es. CS *5* 310). Il riferimento alla RS non è indicato: diventa infatti privo di oggetto, poiché dopo l'abrogazione l'atto non è più reperibile in tale raccolta.

Tali riferimenti sono reperibili nell'elenco «Modifiche» (da non confondere con l'elenco «Cronologia») figurante nella versione elettronica della RS.

50 Ci si attiene alla struttura illustrata negli esempi seguenti:

Art. 64 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge del 18 giugno 1993[28] sul trasporto viaggiatori è abrogata.

[28] RU **1993** 3128, **1997** 2452, **1998** 2859, **2000** 2877

© 2023 Cancelleria federale

➔ *RU *2009* 5631

Art. 86 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 29 maggio 1996[11] sugli stupefacenti;
2. l'ordinanza di Swissmedic del 12 dicembre 1996[12] sugli stupefacenti;
3. l'ordinanza del 29 maggio 1996[13] sui precursori;
4. l'ordinanza di Swissmedic dell'8 novembre 1996[14] sui precursori;
5. l'ordinanza del 13 settembre 1930[15] concernente la polizia degli stupefacenti nell'armata;
6. il decreto del Consiglio federale del 5 luglio 1963[16] concernente i prodotti stupefacenti per la Croce Rossa svizzera;
7. il decreto del Consiglio federale del 30 dicembre 1953[17] concernente i prodotti stupefacenti per il Comitato internazionale della Croce Rossa.

[11] RU **1996** 1679, **2001** 3133, **2004** 4037, **2007** 1469, **2008** 5577 5583
[12] RU **1997** 273, **2001** 3146 3147, **2005** 4961, **2010** 4099
[13] RU **1996** 1705, **2001** 3152, **2007** 1469
[14] RU **1997** 211, **2001** 3159 3160, **2005** 4839, **2010** 1293
[15] CS **5** 310
[16] RU **1963** 619
[17] RU **1953** 1382

➔ *RU *2011* 2561

1.5 Modifica di altri atti normativi

51 Un atto normativo può modificare altri atti normativi se tali modifiche sono una mera conseguenza dell'atto principale oppure se vi è almeno una stretta connessione materiale tra l'atto principale e gli altri atti normativi. In questo modo possono in linea di massima essere modificati soltanto atti normativi del medesimo livello (*principio del parallelismo delle forme* o *principio dell'equivalenza normativa*). Le eccezioni figurano nei n. marg. 272, 273 e 274.

52 La formula modificatrice recita:

Art. … Modifica di altri atti normativi

La legge federale / L'ordinanza del …[1] su … è modificata come segue:

…

[1] RS …

© 2023 Cancelleria federale

oppure

> **Art. …** Modifica di altri atti normativi
>
> Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
>
> **1. Legge federale / Ordinanza del …[1] su …**
>
> …
>
> **2. Legge federale / Ordinanza del …[2] su …**
>
> …
>
> **3. Legge federale / Ordinanza del …[3] su …**
>
> …
>
> 1 RS …
> 2 RS …
> 3 RS …

Per quanto concerne i dettagli relativi alla struttura delle disposizioni modificatrici cfr. la Parte 3 (n. marg. 270–358).

95*a* Per la modifica di allegati di un atto normativo modificato nell'allegato di un altro atto o modificato nell'ambito di un atto mantello cfr. le regole del n. marg. 300.

1.6 Disposizioni transitorie

53 Le disposizioni transitorie disciplinano il passaggio dal diritto anteriore al nuovo diritto e i rispettivi campi d'applicazione: risolvono quindi gli eventuali conflitti che possono sorgere in seguito all'introduzione di nuove norme, indicando quale normativa va applicata nel singolo caso. È in particolare necessario prevedere disposizioni transitorie qualora la nuova normativa non sia applicabile a procedimenti in corso, a taluni casi o per un determinato periodo (cfr. Guida di legislazione, n. marg. 1025–1040).

Di regola vanno evitate formulazioni generiche del tipo: «Le disposizioni abrogate rimangono applicabili a tutte le fattispecie sorte prima dell'entrata in vigore della presente legge / ordinanza» oppure «Il nuovo diritto si applica a tutte le fattispecie sorte dopo l'entrata in vigore della presente modifica».

1.7 Entrata in vigore

1.7.1 Regole generali

243 L'entrata in vigore delle ordinanze è stabilita precisandone espressamente la data, possibilmente il primo giorno di un mese (cfr. le regole generali di cui al n. marg. 55).

La formula recita:

> La presente ordinanza entra in vigore il … .

© 2023 Cancelleria federale

244* Riguardo all'entrata in vigore urgente e alla pubblicazione urgente cfr. n. marg. 61.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

55 L'entrata in vigore è stabilita per una data precisa; la formulazione «… entra in vigore immediatamente» non è ammessa. Di regola la data di entrata in vigore è il primo giorno di un mese. Occorre tenere conto del fatto che gli atti normativi devono essere pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore (art. 7 cpv. 1 LPubb, art. 10 e 11 OPubb); a tal fine va preso in considerazione anche il tempo necessario per la procedura di pubblicazione del CPU.

Esempio:

> **Art. 25** Entrata in vigore
> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Per l'entrata in vigore delle leggi federali cfr. n. marg. 171–186.

61* Se l'atto deve entrare in vigore a una determinata ora, segnatamente il giorno stesso della sua adozione, il momento dell'entrata in vigore è precisato indicando l'ora.

In questi casi è di norma necessaria una pubblicazione urgente (cfr. art. 7 cpv. 3 LPubb; art. 12 OPubb; Guida di legislazione, n. marg. 315 e 999–1006).

Formula:

> **Art. ...** Entrata in vigore
> La presente legge / ordinanza entra in vigore il ... alle ore 11.30[1].
>
> [1] Pubblicazione urgente del [data] ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

1.7.2 Entrata in vigore retroattiva

60 Per le considerazioni generali sull'entrata in vigore retroattiva cfr. Guida di legislazione, n. marg. 1008, 1009 e 1028–1030.

Se un atto normativo deve entrare in vigore *retroattivamente*, la disposizione sull'entrata in vigore è completata conformemente al modello seguente:

> La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il … .

Per l'entrata in vigore retroattiva delle leggi cfr. n. marg. 174.

© 2023 Cancelleria federale

1.7.3 Entrata in vigore a una determinata ora; pubblicazione urgente

61* Se l'atto deve entrare in vigore a una determinata ora, segnatamente il giorno stesso della sua adozione, il momento dell'entrata in vigore è precisato indicando l'ora.

In questi casi è di norma necessaria una pubblicazione urgente (cfr. art. 7 cpv. 3 LPubb; art. 12 OPubb; Guida di legislazione, n. marg. 315 e 999–1006).

Formula:

> **Art. ...** Entrata in vigore
>
> La presente legge / ordinanza entra in vigore il ... alle ore 11.30[1].
>
> [1] Pubblicazione urgente del [data] ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

1.7.4 Entrata in vigore differenziata

245 Le regole di cui ai n. marg. 176–186 si applicano per analogia all'entrata in vigore differenziata delle disposizioni di un'ordinanza. Di norma, diversamente da quanto accade per le leggi federali, nel caso delle ordinanze la messa in vigore non è tuttavia delegata.

Nella maggior parte dei casi si può ricorrere alle formule seguenti:

> La presente ordinanza entra in vigore come segue:
>
> a. gli articoli …, il …;
>
> b. gli articoli …, il … .

oppure

> [1] Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il … .
>
> [2] Gli articoli … entrano in vigore il … .

1.7.5 Entrata in vigore subordinata all'entrata in vigore di altri atti

56 Il *fatto* o il *momento* dell'entrata in vigore di un atto normativo sottostante a referendum possono essere subordinati all'entrata in vigore di un altro atto: l'atto A entra in vigore soltanto *se* entra in vigore l'atto B, oppure l'atto A entra in vigore *simultaneamente* all'atto B (in merito all'ammissibilità di questo modo di procedere cfr. Guida di legislazione, n. marg. 597–600). Nel primo caso, se la subordinazione è reciproca, ossia se nessuno dei due atti deve entrare in vigore senza l'altro, si ricorre alla forma dell'atto mantello (n. marg. 278). Se occorre invece che l'atto B possa entrare in vigore anche qualora l'atto A sia respinto in votazione popolare, all'Assemblea federale e al Popolo vanno sottoposti due oggetti distinti: l'atto B reca la formula di entrata in vigore usuale mentre l'atto A può contenere una formula del tipo seguente:

> … entra in vigore soltanto unitamente a …

© 2023 Cancelleria federale

57 Se si tratta soltanto di far entrare *simultaneamente* in vigore due o più leggi (ossia se la subordinazione concerne solo il *momento* dell'entrata in vigore), per garantire la necessaria flessibilità conviene di norma delegarne la messa in vigore al Consiglio federale.

59 Nonostante quanto indicato nei n. marg. 57 e 58, può essere necessario ricorrere alla formula seguente nei casi in cui la data di entrata in vigore di una legge federale o di un trattato internazionale sia difficile da prevedere (ad es. a causa delle variabili connesse a un eventuale referendum o a un'eventuale votazione popolare):

… entra in vigore simultaneamente a …

1.8 Limitazione nel tempo

62 Se un atto normativo deve avere effetto soltanto per un periodo prestabilito, si indicano le date dell'entrata in vigore e della decadenza (si ricorre di norma alla formula: «… entra in vigore il … con effetto sino al …»).

Esempio:

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012 con effetto sino al 31 dicembre 2013.

➔ RU *2011* 5581

63 La prassi consistente nel rinviare ad atti non ancora emanati (ad es. con la formula «… ha effetto sino all'entrata in vigore della legge …») è da adottare con riserbo e va comunque combinata con un termine massimo («… ma non oltre il …»).

64 Per le questioni specifiche inerenti alla limitazione della durata di validità degli atti modificatori cfr. n. marg. 279, 280 e 281 (Sospensione e modifica temporanea).

1.9 Firme

246 La formula finale delle firme varia a seconda dell'autorità emanante, conformemente agli esempi seguenti (alla versione tedesca si applicano regole di punteggiatura in parte diverse da quelle previste per le versioni italiana e francese):

22 giugno 2012	In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

28 maggio 2012	Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga

© 2023 Cancelleria federale

1° giugno 2012	Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

Se la competenza di emanare un'ordinanza è attribuita congiuntamente a due autorità, entrambe figurano nella formula delle firme:

7 novembre 2012	Dipartimento federale dell'interno: Alain Berset
7 novembre 2012	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

Se nell'ingresso è usata l'espressione «*… d'intesa con …*» (cfr. n. marg. 236), nella formula delle firme figura invece soltanto l'autorità che emana l'ordinanza; l'autorità associata non vi è menzionata.

© 2023 Cancelleria federale

Indice

- 0 -

042 3
043 3
044 4
045 4
046 4
047 4
048 4
049 5
050 5
051 6
052 6
053 7
055 7
056 9
057 9
059 9
060 8
061 7, 9
062 10
063 10
064 10

- 2 -

241 3
242 3
243 7
244 7
245 9
246 10

- A -

abrogazione 3, 4, 5
abrogazione di altri atti normativi 3, 4, 5
abrogazione di un intero atto normativo 5
atti abrogatori 5
atti mantello 9
atti normativi di durata limitata 5, 10

- C -

cifre romane 4
clausola di referendum 3
Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali (CS) 5
Concerne soltanto il testo tedesco / francese 5

- D -

d'intesa con (nell ingresso di un'ordinanza) 10
disposizioni di coordinamento 3
disposizioni finali 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
disposizioni transitorie 3, 7
durata di validità 10

- E -

entrata in vigore 3, 7, 8, 9
entrata in vigore retroattiva 8
entrata in vigore urgente 7, 9
esecuzione 3

- F -

firme 10

- L -

leggi (tipi di) 10
limitazione nel tempo 5, 10

- M -

modifica 3, 4, 6
Modifica di altri atti normativi 6

- O -

ordinanza 3, 7, 9, 10
ordine delle disposizioni finali 3
ordine di successione delle abrogazioni o delle modifiche di altri atti normativi 4
ordine di successione delle disposizioni finali di un atto normativo 3

© 2023 Cancelleria federale

- P -

parallelismo delle forme 6
pubblicazione straordinaria 7, 9

- R -

Raccolta ufficiale 5

© 2023 Cancelleria federale